

TESTO UNICO EDILIZIA IN SICILIA



Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni

LEGGE REGIONE SICILIANA 10 AGOSTO 2016, N. 16
DI RECEPIMENTO DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

D.P.R. N. 380/2001 COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L.R. N. 16/2016
E CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222,
COMPATIBILI CON LA L.R. N. 16/2016

SOFTWARE INCLUSO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA EDILIZIA E MODELLI D'AUSILIO TECNICO PROFESSIONALE



GRAFILL

TESTO UNICO EDILIZIA IN SICILIA

Ed. I (2017)

ISBN 13 978-88-8207-901-7

EAN 9 788882 079017

Collana **Edilizia ed Urbanistica** (17)

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di aprile 2017

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



SOMMARIO

D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

TESTO RECEPITO DALLA LEGGE REGIONE SICILIANA 10 AGOSTO 2016, N. 16	p.	11
Parte I – <i>Attività edilizia</i>	"	11
Titolo I – <i>Disposizioni generali</i>	"	11
Capo I – <i>Attività edilizia</i>	"	11
Art. 1 (L) – Ambito di applicazione	"	11
Art. 2 (L) – Competenze delle regioni e degli enti locali	"	11
Art. 2-bis (L) – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati	"	12
Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi	"	12
Art. 3-bis – Interventi di conservazione	"	14
Art. 4 (L) – Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali	"	14
Art. 5 (R) – Sportello unico per l’edilizia	"	15
Titolo II – <i>Titoli abilitativi</i>	"	17
Capo I – <i>Disposizioni generali</i>	"	17
Art. 6 (L) – Attività edilizia libera	"	17
Art. 7 (L) – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni	"	20
Art. 8 (L) – Attività edilizia dei privati su aree demaniali	"	21
Art. 9 (L) – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica	"	21
Art. 9-bis – Documentazione amministrativa	"	22
Capo II – <i>Permesso di costruire</i>	"	22
Sezione I – <i>Nozione e caratteristiche</i>	"	22
Art. 10 (L) – Interventi subordinati a permesso di costruire	"	22
Art. 11 (L) – Caratteristiche del permesso di costruire	"	24

Art. 12 (L) – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire	p.	24
Art. 13 (L) – Competenza al rilascio del permesso di costruire	"	24
Art. 14 (L) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.....	"	25
Art. 15 (R) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire	"	25
Sezione II – <i>Contributo di costruzione</i>	"	26
Art. 16 (L) – Contributo per il rilascio del permesso di costruire.....	"	26
Art. 17 (L) – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione	"	29
Art. 18 (L) – Convenzione-tipo	"	31
Art. 19 (L) – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.....	"	32
Sezione III – <i>Procedimento</i>	"	32
Art. 20 (R) – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire	"	32
Art. 21 (R) – Intervento sostitutivo regionale.....	"	34
Capo III – <i>Segnalazione certificata di inizio di attività</i>	"	34
Art. 22 (L) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività.....	"	34
Art. 23 (L comma 3 e 4 – R comma 1, 2, 5, 6 e 7) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire....	"	36
Art. 23-bis – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori	"	38
Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.....	"	40
Titolo III – <i>Agibilità degli edifici</i>	"	40
Capo I – <i>Certificato di agibilità</i>	"	40
Art. 24 (L) – Agibilità	"	40
Art. 25 (R) – Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.....	"	41
Art. 26 (L) – Dichiarazione di inagibilità	"	42
Titolo IV – <i>Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni</i>	"	42
Capo I – <i>Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità</i>	"	42
Art. 27 (L) – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.....	"	42
Art. 28 (L) – Vigilanza su opere di amministrazioni statali.....	"	43
Art. 28-bis – Permesso di costruire convenzionato	"	43

Art. 29 (L) – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività	p.	43
Capo II – <i>Sanzioni</i>	"	44
Art. 30 (L) – Lottizzazione abusiva	"	44
Art. 31 (L) – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali	"	45
Art. 32 (L) – Determinazione delle variazioni essenziali	"	47
Art. 33 (L) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità	"	48
Art. 34 (L) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire	"	49
Art. 35 (L) – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici	"	50
Art. 36 (L) – Accertamento di conformità	"	50
Art. 37 (L) – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità	"	51
Art. 38 (L) – Interventi eseguiti in base a permesso annullato	"	52
Art. 39 (L) – Annullamento del permesso di costruire da parte della regione	"	52
Art. 40 (L) – Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione ..	"	53
Art. 41 (L) – Demolizione di opere abusive	"	53
Art. 42 (L) – Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione	"	54
Art. 43 (L) – Riscossione	"	54
Art. 44 (L) – Sanzioni penali	"	54
Art. 45 (L) – Norme relative all'azione penale	"	55
Art. 46 (L) – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985	"	55
Art. 47 (L) – Sanzioni a carico dei notai	"	56
Art. 48 (L) – Aziende erogatrici di servizi pubblici	"	56
Capo III – <i>Disposizioni fiscali</i>	"	57
Art. 49 (L) – Disposizioni fiscali	"	57
Art. 50 (L) – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria	"	57
Art. 51 (L) – Finanziamenti pubblici e sanatoria	"	58
Parte II – <i>Normativa tecnica per l'edilizia</i>	"	59

Capo I – <i>Disposizioni di carattere generale</i>	p.	59
Art. 52 (L) – Tipo di strutture e norme tecniche	"	59
Art. 53 (L) – Definizioni	"	59
Art. 54 (L) – Sistemi costruttivi	"	60
Art. 55 (L) – Edifici in muratura	"	60
Art. 56 (L) – Edifici con struttura a pannelli portanti	"	60
Art. 57 (L) – Edifici con strutture intelaiate	"	60
Art. 58 (L) – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo	"	61
Art. 59 (L) – Laboratori	"	61
Art. 60 (L) – Emanazione di norme tecniche	"	62
Art. 61 (L) – Abitati da consolidare	"	62
Art. 62 (L) – Utilizzazione di edifici	"	62
Art. 63 (L) – Opere pubbliche	"	62
Capo II – <i>Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</i>	"	63
Sezione I – <i>Adempimenti</i>	"	63
Art. 64 (L) – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità	"	63
Art. 65 (R) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	"	63
Art. 66 (L) – Documenti in cantiere	"	64
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) – Collaudo statico	"	64
Sezione II – <i>Vigilanza</i>	"	65
Art. 68 (L) – Controlli	"	65
Art. 69 (L) – Accertamenti delle violazioni	"	65
Art. 70 (L) – Sospensione dei lavori	"	65
Sezione III – <i>Norme penali</i>	"	66
Art. 71 (L) – Lavori abusivi	"	66
Art. 72 (L) – Omessa denuncia dei lavori	"	66
Art. 73 (L) – Responsabilità del direttore dei lavori	"	66
Art. 74 (L) – Responsabilità del collaudatore	"	66

Art. 75 (L) – Mancanza del certificato di collaudo	p.	66
Art. 76 (L) – Comunicazione della sentenza	"	66
Capo III – <i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico</i>	"	67
Sezione I – <i>Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>	"	67
Art. 77 (L) – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici	"	67
Art. 78 (L) – Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche	"	67
Art. 79 (L) – Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi	"	68
Art. 80 (L) – Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni	"	68
Art. 81 (L) – Certificazioni	"	68
Sezione II – <i>Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico</i>	"	68
Art. 82 (L) – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico	"	68
Capo IV – <i>Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche</i>	"	70
Sezione I – <i>Norme per le costruzioni in zone sismiche</i>	"	70
Art. 83 (L) – Opere disciplinate e gradi di sismicità	"	70
Art. 84 (L) – Contenuto delle norme tecniche	"	70
Art. 85 (L) – Azioni sismiche	"	71
Art. 86 (L) – Verifica delle strutture	"	71
Art. 87 (L) – Verifica delle fondazioni	"	71
Art. 88 (L) – Deroghe	"	71
Art. 89 (L) – Parere sugli strumenti urbanistici	"	72
Art. 90 (L) – Sopraelevazioni	"	72
Art. 91 (L) – Riparazioni	"	72
Art. 92 (L) – Edifici di speciale importanza artistica	"	73
Sezione II – <i>Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche</i>	"	73
Art. 93 (R) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche	"	73

Art. 94 (L) – Autorizzazione per l’inizio dei lavori	p.	73
Sezione III – <i>Repressione delle violazioni</i>	"	74
Art. 95 (L) – Sanzioni penali	"	74
Art. 96 (L) – Accertamento delle violazioni	"	74
Art. 97 (L) – Sospensione dei lavori	"	74
Art. 98 (L) – Procedimento penale	"	75
Art. 99 (L) – Esecuzione d’ufficio	"	75
Art. 100 (L) – Competenza della Regione	"	75
Art. 101 (L) – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione	"	75
Art. 102 (L) – Modalità per l’esecuzione d’ufficio	"	76
Art. 103 (L) – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche	"	76
Sezione IV – <i>Disposizioni finali</i>	"	76
Art. 104 (L) – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione	"	76
Art. 105 (L) – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato	"	77
Art. 106 (L) – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare	"	77
Capo V – <i>Norme per la sicurezza degli impianti</i>	"	77
Artt. 107÷121 (<i>abrogati</i>)	"	77
Capo VI – <i>Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici</i>	"	77
Art. 122 (L) – Ambito di applicazione	"	77
Art. 123 (L) – Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti	"	78
Art. 124 (L) – Limiti ai consumi di energia	"	78
Art. 125 (L – R, commi 1 e 3) – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia	"	78
Art. 126 (R) – Certificazione di impianti	"	79
Art. 127 (R) – Certificazione delle opere e collaudo	"	79
Art. 128 (L) – Certificazione energetica degli edifici	"	79
Art. 129 (L) – Esercizio e manutenzione degli impianti	"	79
Art. 130 (L) – Certificazioni e informazioni ai consumatori	"	79
Art. 131 (L) – Controlli e verifiche	"	80

Art. 132 (L) – Sanzioni	p.	80
Art. 133 (L) – Provvedimenti di sospensione dei lavori	"	80
Art. 134 (L) – Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore	"	80
Art. 135 (L) – Applicazione	"	81
Art. 135-bis – Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici	"	81
Parte III – <i>Disposizioni finali</i>	"	81
Capo I – <i>Disposizioni finali</i>	"	81
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l – R comma 2, lettera m)) – Abrogazioni	"	81
Art. 137 (L) – Norme che rimangono in vigore	"	82
Art. 138 (L) – Entrata in vigore del testo unico	"	83
 LEGGE REGIONE SICILIANA 10 AGOSTO 2016, N. 16		
<i>Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</i>		
	"	84
 Titolo I – <i>Recepimento dinamico del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i>		
	"	84
 Art. 1 – Recepimento dinamico degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
	"	84
 Titolo II – <i>Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23-bis, 32, 34, 36, 89 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i>		
	"	84
 Artt. 2÷16 – (<i>omessi in quanto riportati nell'articolato del D.P.R. n. 380/2001</i>)		
	"	84
 Titolo III – <i>Disposizioni ulteriori in materia edilizia</i>		
	"	85
 Art. 17 – Istituzione dello STARS e del MUE		
	"	85
 Art. 18 – Deroga ai limiti di distanza tra fabbricati		
	"	85
 Art. 19 – Ristrutturazione edilizia ed opere di recupero volumetrico		
	"	85
 Art. 20 – Norme in materia di permesso di costruire convenzionato		
	"	85
 Art. 21 – Norme in materia di apertura di cave		
	"	86
 Art. 22 – Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie		
	"	87
 Art. 23 – Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie		
	"	87

Art. 24 – Definizione di carico urbanistico.....	p.	87
Art. 25 – Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica	"	87
Art. 26 – Cambi di destinazione d’uso.....	"	88
Art. 27 – Proroga Piano Casa.....	"	88
Art. 28 – Perizia giurata per le procedure di condono edilizio	"	88
Art. 29 – Modifiche di norme	"	88
Art. 30 – Abrogazione di norme	"	89
Art. 31 – Disposizione finale	"	89
 REGIONE SICILIANA – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente CIRCOLARE N. 1/2016 DEL 4 NOVEMBRE 2016, PROT. N. 21140	"	90
 REGIONE SICILIANA – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità NOTA DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO N. 46767/DRT DEL 28 FEBBRAIO 2017	"	93
 ☒ ALLEGATI	"	95
Allegato 1 <i>Comunicazione per interventi di edilizia libera</i>	"	97
Allegato 2 <i>Richiesta di permesso di costruire (CIL)</i>	"	102
Allegato 3 <i>Relazione tecnica di asseverazione, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</i>	"	118
Allegato 4 <i>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA in alternativa)</i>	"	128
Allegato 5 <i>Relazione tecnica di asseverazione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001</i>	"	145
Allegato 6 <i>Segnalazione certificata di inizio attività</i>	"	157
Allegato 7 <i>Relazione tecnica di asseverazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001</i>	"	175
 ☒ INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO	"	187
Note sul software incluso.....	"	187
Requisiti hardware e software.....	"	187
Download del software e richiesta della password di attivazione.....	"	187
Installazione ed attivazione del software	"	188

D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*

[G.U.R.I. 20/10/2001, N. 245 – S.O. N. 239]

Nel testo recepito dalla legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16, recante «*Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*».

[G.U.R.S. 19/08/2016, N. 36 – S.O. N. 29]

Con le modifiche, compatibili con il D.P.R. n. 380/2001, introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*», così come recepito dalla L.R. n. 16/2016.

[G.U.R.I. 26/11/2016, N. 277 – S.O. N. 52]

Parte I
Attività edilizia

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Attività edilizia

Art. 1 (L)
Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490¹, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

¹ Oggi sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.

4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2-bis (L)

Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Art. 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) *«interventi di manutenzione ordinaria»*, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) *«interventi di manutenzione straordinaria»*, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
- c) *«interventi di restauro e di risanamento conservativo»*, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'e-

dificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) «*interventi di ristrutturazione edilizia*», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

e) «*interventi di nuova costruzione*», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione²;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

² Punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259 del 2003.

f) gli «*interventi di ristrutturazione urbanistica*», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490³.

Art. 3-bis

Interventi di conservazione

1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Art. 4 (L)

Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali⁴

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, contiene la

³ Oggi art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2 della Legge Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16. Il testo dell'articolo vigente nel territorio nazionale è il seguente:

«1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. (abrogato)

1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi diffinibili da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo».

LEGGE REGIONE SICILIANA 10 AGOSTO 2016, N. 16

Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[G.U.R.S. 19/08/2016, N. 36 – S.O. N. 29]

NOTA. *Gli articoli da 2 a 16 relativi al Titolo II sono stati riportati all'interno del testo del D.P.R. n. 380/2001. Gli articoli da 17 a 31 riportati nel Titolo III riguardano le disposizioni ulteriori in materia edilizia in Sicilia non contenute nel testo del D.P.R. n. 380/2001.*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Recepimento dinamico

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Art. 1

Recepimento dinamico degli articoli

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nella Regione: 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 5, con esclusione della lettera *h*) del comma 3, 7, 8, 9-bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23-ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137.

2. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23-bis, 32, 34, 36, 89 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Artt. 2÷16

(omessi in quanto riportati nell'articolato del D.P.R. n. 380/2001)

Titolo III

Disposizioni ulteriori in materia edilizia

Art. 17

Istituzione dello STARS e del MUE

1. È istituito lo Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione di seguito denominato «STARS», ai fini del monitoraggio dell'attività edilizia.

2. Le documentazioni relative alle attività dello STARS di cui al comma 1 sono trasmesse tramite il Modello unico per l'edilizia, di seguito denominato «MUE».

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro per la realizzazione dello STARS e di 50 migliaia di euro per lo studio di fattibilità, cui si provvede a valere con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 8.

Art. 18

Deroga ai limiti di distanza tra fabbricati

1. In attuazione dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, nel caso di gruppi di edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume all'interno dell'area di sedi me ovvero con uno scostamento rispetto all'area occupata in precedenza che aumenti la originaria distanza tra gli edifici antistanti, è possibile derogare ai limiti di distanza tra fabbricati, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 e per gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione con incremento di volume, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento.

Art. 19

Ristrutturazione edilizia ed opere di recupero volumetrico

1. Ai fini degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricomprese le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.

Art. 20

Norme in materia di permesso di costruire convenzionato

1. È ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

CIRCOLARE N. 1/2016 DEL 4 NOVEMBRE 2016, PROT. N. 21140

Applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 «Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Vigenza delle norme pregresse.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
LORO SEDI

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
PALERMO

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
PALERMO

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento dell'Ambiente
SEDE

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE
LORO SEDI

ALLE SOPRINTENDENZE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
LORO SEDI

AGLI ENTI PARCO REGIONALI
LORO SEDI

ALLA CONSULTA REG.LE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI DI SICILIA

ALLA CONSULTA REG.LE DEGLI ORDINI
DEGLI INGEGNERI DI SICILIA

ALL'ORDINE REG.LE
DEI GEOLOGI DI SICILIA

ALLA FEDERAZIONE REG.LE DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI DI SICILIA

ALLA CONSULTA REG.LE DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI SICILIA
LORO SEDI

Con il recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono state introdotte nel nostro ordina-

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

**NOTA DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
 N. 46767/DRT DEL 28 FEBBRAIO 2017**

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinare attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Disposizione attuativa articolo 62 «Utilizzazione degli edifici».

Agli Uffici provinciali del Genio Civile
 LORO SEDE
 geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
 geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
 Ufficio di Gabinetto
 SEDE
 All'Area 3 Coordinamento Uffici del Genio Civile
 SEDE

Con l'emanazione del decreto legislativo in oggetto indicato, in vigore dall'11 dicembre 2016, sono state introdotte modifiche al «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con modifiche nell'ordinamento regionale con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

Con il succitato decreto legislativo, è stato abrogato l'articolo 25 recante «Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità», e sono stati modificati gli articoli 24, 62 e 67 che riguardano le disposizioni recate dall'articolo 62 «Utilizzazione degli edifici».

In Particolare, ai sensi dell'articolo 67, commi 7 e 8-bis, così come modificati dal citato decreto legislativo «... il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.» e «Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».

Pertanto, al fine di perseguire i principi di semplificazione amministrativa che hanno informato l'emanazione del succitato decreto legislativo, gli Uffici in indirizzo non accetteranno più richieste per il rilascio del certificato di cui all'articolo 62 in oggetto indicato, e provvederanno ad archiviare le richieste pervenute, ove non ancora esitate.

ALLEGATI

Gli allegati di seguito riportati, sono stati prelevati dal quaderno dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) ed opportunamente modificati in riferimento al D.P.R. n. 380 vigente nella Regione siciliana. Nel citato quaderno l'ANCI precisa che *«Entro il 30 giugno p.v. i Comuni e le Regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 che impatta in modo rilevante sui regimi amministrativi dei diversi procedimenti relativi all'edilizia e alle attività produttive. Al fine di supportare i Comuni in tale complesso lavoro di revisione dei propri modelli operativi e di agevolare il processo di semplificazione in atto, la presente pubblicazione, concentrandosi in particolare sui procedimenti edilizi, vuole offrire spunti di riflessione e pratici schemi operativi già in linea con le novità introdotte dal suddetto decreto, con l'auspicio che possa costituire un vademecum utile alla costruzione di linee guida per facilitare anche il rapporto dei Comuni con cittadini e imprese. Ciò in quanto, l'individuazione puntuale operata dal decreto legislativo n. 222/2016 di quali procedimenti siano soggetti a quali diversi regimi amministrativi favorisce la maggiore comprensione, da parte di cittadini e imprese, degli adempimenti dovuti per l'esercizio delle attività private e delle relative procedure».*

In verità, come è possibile rilevare in un documento dell'ANCE Catania *«il decreto legislativo n. 222/2016 interviene, tra l'altro, in maniera rilevante nella materia edilizia attraverso:*

- *un riordino della normativa contenuta nel D.P.R. 380/2001, con l'introduzione di numerose modifiche;*
- *una ricognizione delle attività oggetto di comunicazione, segnalazione, silenzio assenso o titolo espresso;*
- *la previsione dell'adozione di un Glossario unico da adottare entro il 9 febbraio 2017.*

Al fine di salvaguardare le disposizioni normative regionali e locali, che prevedono semplificazioni ulteriori, l'art. 5 ne fa salva tale possibilità, fermi restando i livelli di semplificazione introdotti dal decreto».

Il D.Lgs. n. 222/2016 è entrato in vigore successivamente alla L.R. n. 16/2016 che ha recepito nel territorio della Regione siciliana in parte staticamente ed in parte dinamicamente il D.P.R. n. 380/2016 con pesanti problemi di coordinamento all'interno della normativa regionale, proprio in ragione della tecnica di recepimento utilizzata dal legislatore regionale.

Parlando, poi, degli effetti che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 222/2016 producono sulla normativa regionale, è possibile rilevare che:

- a) a seguito di recepimento con modifiche dell'art. 22, nella Regione siciliana permane l'istituto della DIA alternativa al Permesso di Costruire;
- b) a seguito delle modifiche apportate a livello nazionale, la procedura risulta scollegata con l'attuale articolo 23 del D.P.R., recepito in modo dinamico, che adesso disciplina la SCIA;
- c) l'art. 23-bis continua ad operare come recepito dall'art. 11 della L.R. n. 16/2016.

È, poi, opportuno ricordare che, a seguito delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale, eccettate dal Consiglio dei Ministri, in ordine agli artt. 3, comma 2, lettera *f*); 11, comma 4, 14 e 16 della L.R. n. 16/2016, con Delibera n. 349 del 18 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha approvato un DDL, recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16/2016.

Il DDL, annunciato all'ARS nella seduta del 25 ottobre 2016 con n. 1259, oltre al superamento delle eccezioni sollevate, interviene anche su diversi parti della L.R. n. 16/2016, allo scopo di superare alcuni problemi interpretativi sorti già all'indomani della sua approvazione, eliminando contestualmente alcuni refusi contenuti nel testo approvato.

ALLEGATO 1

Al Comune di _____ <input type="checkbox"/> Sportello Unico Attività Produttive <input type="checkbox"/> Sportello Unico Edilizia Indirizzo _____ PEC / Posta elettronica _____	Pratica edilizia _____ del _____ Protocollo _____
---	---

COMUNICAZIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA¹

(art. 6, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepito nella Regione siciliana)

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale [| | | | | | | | | | | | | | | | | | |]

in qualità di ⁽²⁾ _____ della ditta / società ⁽²⁾ _____

con codice fiscale ⁽²⁾ [| | | | | | | | | | | | | | | | | | |]

partita IVA ⁽²⁾ [| | | | | | | | | | | | | | | | | | |]

nato a _____ prov. [| |] stato _____ nato il [| | | | | | |]

residente in _____ prov. [| |] stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. [| | | | |]

PEC _____ posta elettronica _____

Telefono fisso / cellulare _____

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) **Titorialità dell'intervento**

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto _____
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)

dell'immobile interessato dall'intervento e di _____

¹ Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera possono essere realizzati gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come recepito nella Regione siciliana.



ALLEGATO 5

Pratica edilizia _____
del _____
Protocollo _____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

(art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepito nella Regione siciliana)

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome	_____		
codice fiscale	_ _		
nato a	_____	prov. _ _	stato _____
nato il	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
residente in	_____	prov. _ _	stato _____
indirizzo	_____	n. _____	C.A.P. _ _ _ _ _
con studio in	_____	prov. _ _	stato _____
indirizzo	_____	n. _____	C.A.P. _ _ _ _ _
Iscritto all'ordine/collegio	_____	di _____	al n. _ _ _ _ _
Telefono	_____	fax. _____	cell. _____
posta elettronica certificata	_____		

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO

Note sul software incluso

Il software incluso¹, parte integrante della pubblicazione, consente di accedere alla normativa di riferimento in materia edilizia e ai modelli tecnico professionali, riportati in appendice al volume, redatti a cura dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

- Comunicazione per interventi di edilizia libera;
- Richiesta di permesso di costruire (CIL);
- Relazione tecnica di asseverazione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001;
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA in alternativa);
- Relazione tecnica di asseverazione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001;
- Segnalazione certificata di inizio attività;
- Relazione tecnica di asseverazione, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.

I modelli sono riportati sia in formato PDF che MS Word.

Requisiti hardware e software

- Processore da 2.00 GHz;
- MS Windows Vista/7/8/10 (è necessario disporre dei privilegi di amministratore);
- MS .Net Framework 4 e vs. successive;
- 250 MB liberi sull'HDD;
- 2 GB di RAM;
- Adobe Reader 11.x e vs. successive;
- MS Word 2007 e vs. successive;
- Accesso ad internet e browser web.

Download del software e richiesta della password di attivazione

1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

http://www.grafill.it/pass/901_7.php

2) Inserire i codici "A" e "B" (vedi ultima pagina del volume) e cliccare [Continua].

3) **Per utenti registrati** su www.grafill.it: inserire i dati di accesso e cliccare [Accedi], accettare la licenza d'uso e cliccare [Continua].

¹ Il software incluso è parte integrante della presente pubblicazione e resterà disponibile nel menu **G-cloud** dell'area personale del sito www.grafill.it.

- 4) **Per utenti non registrati** su www.grafill.it: cliccare su **[Iscriviti]**, compilare il form di registrazione e cliccare **[Iscriviti]**, accettare la licenza d'uso e cliccare **[Continua]**.
- 5) Un **link per il download del software** e la **password di attivazione** saranno inviati, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione.

Installazione ed attivazione del software

- 1) Scaricare il setup del software (file ***.exe**) cliccando sul link ricevuto per e-mail.
- 2) Installare il software facendo doppio-click sul file **88-8207-902-4.exe**.
- 3) Avviare il software:

Per utenti MS Windows Vista/7/8: **[Start]** › **[Tutti i programmi]** › **[Grafill]**
› **[Testo Unico Edilizia in Sicilia]** (cartella)
› **[Testo Unico Edilizia in Sicilia]** (icona di avvio)

Per utenti MS Windows 10: **[Start]** › **[Tutte le app]** › **[Grafill]**
› **[Testo Unico Edilizia in Sicilia]** (icona di avvio)

- 4) Compilare la maschera *Registrazione Software* e cliccare su **[Registra]**.
- 5) Dalla finestra *Starter* del software sarà possibile accedere alle utilità disponibili.



